

Articolo (da inserire)

Disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica

1. Il secondo ciclo di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, è costituito dal sistema dei licei, dall'area tecnico-professionale e dal sistema dell'istruzione e della formazione professionale. Sono reintrodotti, come appartenenti all'area tecnico-professionale, gli istituti tecnici e gli istituti professionali di cui all'articolo 191, comma 2 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 finalizzati al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore. Nell'articolo 2, comma 6 primo periodo sono soppresse le parole: "economico" e "tecnologico". Nel medesimo articolo 2 è abrogato il comma 7. Sono inoltre abrogati gli articoli 6 e 10 del decreto legislativo n. 226 del 2005 e il comma 8 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 226 del 2005 è sostituito dal seguente: "8. I percorsi del liceo artistico si articolano in indirizzi per corrispondere ai diversi fabbisogni formativi."

2. Sono istituite apposite sedi denominate "Poli tecnico professionali", fra istituti tecnici-professionali e strutture formative di all'art. 1, comma 622 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e gli istituti dell'istruzione e formazione tecnica superiore denominati "istituti tecnici superiori" nel quadro della riorganizzazione di cui all'articolo 1, comma 631 della medesima legge n. 296 del 2006. I Poli sono costituiti almeno uno in ogni provincia, sono di natura consorzile e dotati di propri organi di gestione da definirsi con la relativa convenzione.

3. I benefici fiscali previsti per le donazioni alle fondazioni dall'articolo 15, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, si applicano anche a quelle in favore delle istituzioni scolastiche finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa. I soggetti donanti non possono far parte del consiglio di istituto e della giunta esecutiva delle istituzioni scolastiche.